



*Arma dei Carabinieri*



**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA  
L'ARMA DEI CARABINIERI  
E  
WEBUILD S.P.A.**

L'ARMA DEI CARABINIERI, con sede in Viale Romania, 45 - 00197 Roma, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, di seguito denominata "ARMA", e WEBUILD S.P.A., con sede legale presso il Centro Direzionale Milanofiori Strada 6 - Palazzo L, 20089 Rozzano (MI), nella persona del Dottor Pietro SALINI, Amministratore Delegato, di seguito denominata "WEBUILD", di seguito definite, congiuntamente, le "Parti",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", e in particolare gli art. 156 e 158, ai sensi dei quali l'ARMA all'estero partecipa alle operazioni militari per realizzare le condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;

VISTO l'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", ai sensi del quale, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che WEBUILD:

- ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, effettua "*... la costruzione, in proprio e per conto di terzi, di opere stradali, portuali, idrauliche, idroelettriche, edilizie, ferroviarie, ed in genere ogni costruzione di ingegneria civile in Italia ed all'Estero.*", con una posizione di leadership internazionale nella progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture complesse nei settori mobilità sostenibile (*ferrovie, metro, ponti, strade, porti*), energia idroelettrica (*dighe a scopo energetico, impianti idroelettrici*), acqua (*impianti di depurazione, dissalatori, gestione acque reflue, dighe a scopo potabile e irriguo*), edifici green (*edifici civili e industriali, aeroporti, stadi e ospedali*):

– è presente in 50 Paesi e conta oltre 83.000 dipendenti diretti e indiretti in tutto il mondo;

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza, l'integrità e la continuità operativa delle attività di WEBUILD all'estero, dei relativi processi e del personale preposto al loro sviluppo;

CONSIDERATO che tra le norme di riferimento interne di WEBUILD, la "Security Regulation" prevede che la Funzione Security di WEBUILD collabori con le Autorità competenti allo scopo di perseguire ogni iniziativa per il miglioramento delle condizioni di *security* del personale e delle attività stesse;

CONSIDERATO l'interesse di WEBUILD ad avviare attività formative per il proprio personale adibito a compiti di protezione del patrimonio aziendale e di sicurezza delle infrastrutture nonché del proprio personale impiegato in Paesi con rilevanti rischi di sicurezza;

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE

## PROTOCOLLO D'INTESA

### Art. 1

#### *Ambiti di collaborazione*

1. L'ARMA e WEBUILD, nell'esercizio dei rispettivi compiti e funzioni, collaborano nel comune obiettivo volto a rafforzare le conoscenze nell'ambito della *security* aziendale e degli scenari globali.
2. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1, le Parti:
  - svolgono attività formative/esercitative reciproche, volte ad approfondire:
    - le tecniche connesse con la protezione del patrimonio e con la tutela del personale e delle infrastrutture in aree non permissive, secondo pacchetti formativi articolati su sessioni da somministrare a personale individuato da WEBUILD orientato ad operare anche in Paesi ove insistono impianti e infrastrutture della società, in possesso di determinati prerequisiti tecnico-professionali, fisici, di salute e dotato di copertura assicurativa;
    - gli scenari globali nel settore della costruzione di grandi infrastrutture e gli aspetti relativi alla loro protezione;
  - organizzano eventi per la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza, con particolare riferimento alle tematiche ambientali e dei fenomeni di infiltrazione criminale nelle filiere di appalto pubblico;
  - avviano attività di studio e ricerca su tematiche di comune interesse;
  - mettono a disposizione strumenti, attrezzature, tecnologie ed equipaggiamenti idonei per la realizzazione dei rispettivi compiti nel comune obiettivo individuato.



Art. 2  
*Modalità esecutive*

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
  - l'ARMA interesserà, per le attività formative/addestrative ed esercitative, la 2<sup>a</sup> Brigata Mobile, che curerà, in particolare, gli aspetti connessi con situazioni di pericolo in aree non permissive;
  - WEBUILD si impegna a:
    - sostenere logisticamente le attività a favore del proprio personale;
    - individuare propri esperti per tenere interventi a favore degli Ufficiali e dei Marescialli frequentatori dei corsi formativi dell'ARMA sugli argomenti indicati nell'articolo 1, comma 2, del presente Protocollo d'intesa;
    - ristorare eventuali costi che l'ARMA dovesse sostenere per lo svolgimento delle attività individuate dal presente Protocollo d'intesa. I costi ristorabili dovranno essere approvati da WEBUILD, verificabili e definiti in accordi dedicati scritti prima di essere sostenuti dall'ARMA. Il ristoro avverrà mediante il ricorso a permute, i cui contenuti saranno definiti nei suddetti accordi dedicati.
2. Le Parti individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
  - per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
  - per WEBUILD, la funzione SECURITY nella persona dell'*Head of Security* o suo delegato.
3. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri aggiuntivi per l'ARMA.
4. Specifiche ulteriori iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3  
*Trattamento dei dati personali*

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

Art. 4  
*Attività di comunicazione*

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'intesa, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti.
2. L'accordo di cui al comma precedente non è necessario per le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa:
  - all'interno delle rispettive organizzazioni delle Parti;

- all'interno di società del Gruppo WEBUILD;
- a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Art. 5

*Impegni etici e anti-corruzione*

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver implementato procedure e sistemi di controllo interni volti a prevenire la commissione dei reati previsti dalle normative anti-corruzione nazionali e internazionali a esse applicabili, tra cui le disposizioni in materia contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Le Parti si impegnano ad osservare, in tutte le attività prodromiche ed esecutive del presente Protocollo d'intesa, le rispettive procedure e presidi di cui al precedente comma e ad agire in conformità alla normativa anti-corruzione.
3. La violazione della normativa anti-corruzione, in relazione alla stipula o esecuzione del presente Protocollo d'intesa, ne costituirà grave inadempimento e darà diritto alla Parte non in violazione di risolvere immediatamente il Protocollo d'intesa e/o le iniziative che dovessero essere in corso, anche in deroga agli obblighi disposti dall'articolo 7 comma 1, in materia di preavviso.

Art. 6

*Sicurezza sul lavoro*

1. Le Parti si impegnano a promuovere azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7

*Comunicazione e uso dei marchi*

1. Le Parti:
  - si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Protocollo d'Intesa;
  - si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato;
  - si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte;
  - si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di misure ritenute opportune ai fini sopra descritti;
  - si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione saranno preventivamente concordati per iscritto.



2. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

#### Art. 8

##### *Durata, integrazioni e modifiche*

1. Il presente Protocollo d'intesa, stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni. Può essere rinnovato per periodi di pari durata con l'accordo scritto delle Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le Parti, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle Parti nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le Parti definiranno in buona fede.
3. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le Parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 17 luglio 2023

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

*(Gen. C.A. Teo Luzi)*



LUZI TEO  
ARMA DEI  
CARABINIERI  
27.07.2023 08:18:50  
GMT+01:00

L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
WEBUILD S.P.A.

*(Dott. Pietro Salini)*

Firmato digitalmente da: Pietro  
Salini  
Data: 26/07/2023 17:02:22